

efficacia esecutiva (43), diventi definitivo ed irrevocabile) è posto dalla legge di fronte ad una scelta: o procedere a notificare (entro trenta giorni) il decreto di pagamento emesso a suo favore, precludendosi però la possibilità di impugnarlo dinanzi al collegio, comportando tale comportamento acquiescenza al provvedimento ottenuto, oppure proporre opposizione ai sensi dell'art. 5 *ter* (entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il decreto stesso gli è stato comunicato).

CRISTINA IVALDI

L'archivio digitale delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari: uno sguardo sull'attività della Corte di cassazione dal 1877 fino ad oggi

I. - Nell'ambito dei progetti avviati dalla Biblioteca centrale giuridica per promuovere e valorizzare le proprie collezioni documentarie, l'ultimo in ordine di tempo è quello relativo alla pubblicazione su web (*infra* par. IX) delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari, pronunciate presso la Corte di cassazione dal 1877 fino ad oggi.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'efficace sinergia realizzata fra il Ced della Cassazione, che ha fornito il supporto tecnologico all'iniziativa, la corte stessa che ha offerto ospitalità ai testi riprodotti sulla propria pagina Internet e la Biblioteca centrale giuridica che ha messo a disposizione la digitalizzazione del proprio materiale documentario e ha reperito, presso altri istituti bibliotecari nazionali, i testimoni mancanti dei discorsi inaugurali che servivano a integrare la serie completa prodotta nel corso del tempo.

II. - Ai partner originari dell'impresa si sono ben presto aggregati altri soggetti ed il progetto di recupero delle digitalizzazioni ha finito col dare vita ad un vero e proprio prodotto cooperativo. Partendo dall'acquisizione dell'ampia collezione documentaria disponibile appunto presso la Biblioteca centrale giuridica, gli esemplari mancanti di questa lunga storia editoriale provengono infatti da altre biblioteche aderenti al servizio bibliotecario nazionale e dalla biblioteca della camera dei deputati, le quali, in ragione del loro posseduto, si sono rese disponibili a concedere il proprio materiale in prestito interbibliotecario, o a fornirne le riproduzioni testuali direttamente su supporto digitale.

III. - Per il censimento e la ricognizione degli esemplari esistenti delle relazioni inaugurali, al di là di quanto direttamente reperito presso la Biblioteca centrale giuridica, è stato minutamente consultato il catalogo collettivo del servizio bibliotecario nazionale (<<http://opac.sbn.it>>), interrogato sia con parole chiave, sia sulla base della sequenza cronologica dei magistrati che si sono succeduti nella carica di procuratore generale, e che come tali sono stati autori dei singoli discorsi inaugurali (seppure è più volte capitato che la relazione venisse pronunciata anche da altre figure delegate a svolgere tale ufficio, quali l'avvocato generale, il sostituto procuratore generale, o più recentemente, ma questa volta in virtù del cambiamento della legge, il primo presidente della corte stessa).

Un fondo inaspettato è stato poi occasionalmente reperito presso la biblioteca della procura generale della Cassazione (ancora non catalogato on-line), vero e proprio «tesoretto», che

raccoglie esemplari rarissimi o addirittura testimoni unici di cui non si aveva alcuna altra evidenza bibliografica, il cui ritrovamento è stato fondamentale per la ricostruzione dei passaggi chiave della storia delle relazioni inaugurali. Un altro consistente gruppo di testi di fine ottocento e del periodo fascista proviene invece dalla biblioteca della camera dei deputati, dove è stato individuato attraverso la consultazione del catalogo del polo bibliografico parlamentare; mentre i testi di alcune relazioni inaugurali, relative al periodo post-bellico, sono state ricavate dallo spoglio di riviste giuridiche disponibili nelle collezioni della Biblioteca centrale giuridica.

IV. - Il materiale che con questo progetto si vuole mettere a disposizione sulla rete consiste di documenti di estrema rarità e di difficile reperimento, che a nostro giudizio, esaminati collettivamente e con atteggiamento comparatistico, presentano caratteri di particolare rilevanza, sia per gli studiosi delle discipline giuridiche ed attuariali, che per tutti coloro che hanno interessi nell'ambito delle vicende storiche del nostro paese.

Ciascuno di questi testi contiene infatti la relazione pronunciata dal procuratore generale della Cassazione in carica per fare il punto sull'amministrazione della giustizia dell'anno appena trascorso e per indicare gli obiettivi e le linee di intervento che, a giudizio dell'autore, dovrebbero guidare la gestione del dicastero e la politica giudiziaria dell'anno incipiente.

Sono discorsi fortemente stereotipati dal punto di vista formale, anche in ragione del carattere celebrativo e solenne della manifestazione nella quale vengono pronunciati. In essi si affianca alla valutazione «soggettiva» espressa dal procuratore generale in merito all'attività svolta dal ministero della giustizia (e dalla Corte suprema in particolare) e alla previsione dei suoi futuri sviluppi ed indirizzi, un resoconto più propriamente «oggettivo» del fenomeno analizzato, supportato da rilevazioni di carattere statistico che possono avvalorare con dati certi ed incontrovertibili quanto espresso nel discorso complessivo.

Essi rappresentano pertanto delle testimonianze eccezionali, di innegabile valore documentario, non solo e non tanto per la fotografia della realtà amministrativa che ci propongono e che è possibile analizzare da un punto di vista diacronico, quanto piuttosto per gli echi, più o meno diretti, della contingenza storica che trapela dalle loro pagine.

V. - Un primo eclatante esempio di questo genere di testimonianze ci viene offerto dalla collezione della biblioteca della procura generale della Cassazione, dove si trovano rilegati insieme in volumi miscellanei i testi di alcune relazioni inaugurali della prima metà del novecento. Ad esempio il tomo che raccoglie i discorsi pronunciati negli anni 1901-1905, è particolarmente significativo, oltre che per l'innegabile statura intellettuale dei procuratori generali che li hanno pronunciati, anche perché proprio in questo periodo si afferma il canovaccio stilistico e strutturale delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari, allorché viene ricalcato in parte l'impianto metodologico di quelle prodotte dalla Cassazione francese. Quest'ultima peraltro costituisce un organismo parallelo e gemello rispetto alla Corte suprema italiana, così come lo sono il sistema giuridico e la struttura amministrativa centrale d'Oltralpe, da sempre considerati modelli privilegiati di riferimento e di confronto per gli istituti nazionali.

In un altro volumetto contenente la relazione del 1909, un foglietto quadrettato, scritto a macchina presumibilmente dal bibliotecario del tempo, ci avvisa di come l'inaugurazione di quell'anno non abbia avuto luogo in forma solenne per il lutto nazionale dovuto al terremoto di Messina, mentre un altro appunto, premesso questa volta alla relazione del 1926, ci informa di come essa non sia stata pronunciata a seguito del lutto per la morte di Margherita di Savoia, prima regina del regno d'Italia, deceduta a Bordighera il 4 gennaio dello stesso anno, alla vigilia della data dell'inaugurazione.

La miscellanea che raccoglie insieme le prolusioni degli anni 1919-1925 presenta invece, premessa alla relazione del 1924, un inserto di tre pagine contenente documentazione di natura archivistica. In particolare la prima pagina è costituita da un avviso dattiloscritto nel quale si segnala come il r.d. 11 novembre 1919 n. 2160, stabilendo l'abrogazione dell'art. 150 r.d. 6 dicembre 1865 n. 2626, abbia di fatto determinato la sospensione della prassi delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari. La

(43) Il 4° comma dell'art. 5 *ter* l. 89/01 stabilisce che «L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto».

stessa, peraltro, venne poi ripristinata dall'art. 95 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2786 (t.u. delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura), a cominciare dall'anno 1924, dando così giustificazione della mancata pubblicazione dei discorsi inaugurali per gli anni 1920-1923 e circoscrivendo a questi soli anni l'unica vera sospensione verificatasi nella lunga storia editoriale delle relazioni inaugurali. Il secondo foglio contiene una comunicazione ufficiale redatta su carta intestata del ministero in data 19 novembre 1924 (protocollata in ricezione con timbro del 21 novembre), indirizzata al procuratore generale della corte, nella quale sembra di individuare in calce la firma del sottosegretario dell'allora ministro Oviglio, Paolo Mattei-Gentili (in carica a partire dal 3 luglio 1924). In essa si sollecita il conferimento al ministero di cinque copie della nuova relazione inaugurale. Nella successiva terza ed ultima pagina dell'inserito si trova infine la minuta autografa sottoscritta dal procuratore generale della corte, Giovanni Ap-piani, in risposta alla richiesta del sottosegretario, nella quale si assicura la consegna dei cinque esemplari della relazione che verrà effettivamente pronunciata il 5 gennaio 1925.

VI. - Anche l'enumerazione delle autorità presenti alle singole cerimonie inaugurali, evocate nella formula iniziale di saluto, o nell'indirizzo finale della relazione, fornisce ulteriori elementi di rilievo storico, laddove l'omaggio reso di volta in volta al re, al duce, come pure alle altre autorità, politiche o civili, laiche od ecclesiastiche che fossero, diventa suscettibile di ulteriori approfondimenti ed indagini.

Molto significativa risulta poi la variazione della prassi consolidata avvenuta negli anni 1934-1942, allorché la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario viene spostata al mese di ottobre. Nel gennaio del 1934, Silvio Longhi, nella sua qualità di procuratore generale, pronuncia il suo discorso con il duplice intento di inaugurare il nuovo anno giudiziario, dodicesimo dell'era fascista, e di celebrare il primo decennio di attività della Corte di cassazione, unificata anche per i giudizi civili in virtù del r.d. 24 marzo 1923 n. 601. Una nuova relazione intitolata *I problemi più urgenti della riforma fascista dei codici. Il corpus iuris fascista*, viene però presentata dallo stesso Longhi il 29 ottobre 1934 per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, relativo questa volta al tredicesimo dell'era fascista. Da questo momento in poi, la relazione inaugurale dell'anno giudiziario viene sistematicamente presentata nei giorni compresi tra il 29 e il 31 ottobre e anche laddove la data esatta della cerimonia non viene chiaramente indicata, l'allineamento cronologico rispetto all'anno dell'era fascista è desumibile dalla periodizzazione dei prospetti statistici allegati a ciascuna relazione. L'era fascista, peraltro, inaugurata all'indomani della marcia su Roma del 28 ottobre 1922, ed ufficialmente istituita il 25 dicembre 1926, era diventata obbligatoria nella datazione degli atti pubblici a partire dal 29 ottobre 1927 (primo giorno dell'anno VI); tuttavia soltanto con il r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, relativo al nuovo ordinamento giudiziario (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 4 febbraio 1941, n. 28), l'apposito art. 85 fissa definitivamente al 29 ottobre l'inizio dell'anno giudiziario. Dopo la pubblicazione di tale norma, lo spostamento della celebrazione dell'anno giudiziario alla fine di ottobre si realizza ancora in occasione della relazione del 1942, in quanto per i successivi anni 1943-1944 non è stato possibile rinvenire alcuna traccia delle relative produzioni, non più pubblicate presumibilmente a causa degli eventi della seconda guerra mondiale.

VII. - Un capitolo a parte è costituito dalle caratteristiche propriamente bibliologiche dei volumi utilizzati per la digitalizzazione.

Non di rado infatti ci si imbatte in testimoni unici impreziositi da dediche di illustri personalità del passato, come nel caso della relazione inaugurale del 1883 fornitaci dalla biblioteca di storia moderna e contemporanea, che reca la firma autografa di Giovanni De Falco, insigne magistrato e primo procuratore generale della Cassazione di Roma, designato il 13 gennaio 1876 a ricoprire l'alto ufficio dopo la sua duplice esperienza come ministro della giustizia negli anni 1865-1866 e 1871-1873.

Altro caso è quello della dedica vergata di proprio pugno da Francesco Auriti al sindaco di Roma, sull'esemplare conservato presso la biblioteca dell'archivio capitolino dell'inaugurazione del 1889, ovvero quello delle note di Oronzo Quarta all'indiriz-

zo di Gennaro Manna, deputato, avvocato e professore abruzzese, apposte sul frontespizio degli esemplari di relazioni inaugurali del 1897 e del 1900, reperite presso la biblioteca Barone dell'università di Roma La Sapienza, dove Manna aveva a lungo insegnato presso la facoltà di economia, e dove tutt'oggi si conserva, in un apposito fondo, il lascito della sua raccolta libraria.

VIII. - Nel corso della campagna di digitalizzazione dei testi sono stati rinvenuti anche altri documenti che, pur non propriamente pertinenti alle relazioni inaugurali, sono comunque relativi alla storia dell'istituto della Cassazione.

È questo il caso degli interventi pronunciati il 4 marzo 1876 in occasione dell'istituzione delle due sezioni temporanee della Cassazione di Roma dal guardasigilli Vigliani, dal procuratore generale De Falco e dall'allora presidente di sezione anziano Francesco Ghiglieri; del discorso pronunciato da Giuseppe Zannardelli per la posa della prima pietra del palazzo di giustizia; o ancora di quello pronunciato da Oronzo Quarta per l'inaugurazione, l'11 gennaio 1911, dello stesso edificio ormai ultimato (da subito soprannominato «Palazzaccio» dai romani) in occasione del cinquantesimo anniversario dell'unificazione nazionale. In ragione della loro rilevanza documentale anche queste importanti testimonianze del passato sono state messe a disposizione sulla rete, inserendole però nella pagina che la corte ha voluto destinare ad una propria sezione di arte e storia (<<http://www.cortedicassazione.it/Cassazione/ArteStoria/ArteStoria.asp>>).

IX. - Questo ampio patrimonio digitalizzato è stato ospitato in un apposito spazio di memoria destinato a contenere l'archivio delle relazioni e dei provvedimenti del primo presidente (<<http://www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimoPres/InaugurazioneG/Storico/StoricoRelAG.asp>>), dove i singoli testi sono presentati sotto forma di file pdf che possono essere direttamente scaricati e stampati dagli interessati.

L'accesso all'intera raccolta è tuttavia disponibile anche da appositi link posizionati sulla pagina delle risorse elettroniche della Biblioteca centrale giuridica (<http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7.wp>), mentre puntatori direttamente orientati all'indirizzo delle singole relazioni inaugurali sono stati attivati a partire dalle rispettive notizie bibliografiche del catalogo online della biblioteca stessa, ove un pulsante di «oggetto digitale» consente la visualizzazione immediata del testo scansionato.